



## **COMUNE DI MEZZOCORONA**

Provincia di Trento  
Piazza della Chiesa, 1 – MEZZOCORONA  
E-Mail: [c.mezzocorona@comuni.infotn.it](mailto:c.mezzocorona@comuni.infotn.it)  
[www.comune.mezzocorona.tn.it](http://www.comune.mezzocorona.tn.it)

UFFICIO SEGRETERIA  
Tel. 0461-608111 - Fax 0461-603607

# **REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA RURALE**

Testo vigente

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 dd. 08.02.1980

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti all'uopo vigenti.

### **Art. 2**

Il Sindaco oltre ai poteri che ai sensi della vigente legge comunale e provinciale, gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20.03.1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 378 della legge stessa.

## **TITOLO II**

### **Capo I – DEI DANNI E DEI PERICOLI DI DANNO CHE POSSONO DERIVARE DALL'ESERCIZIO DI TALUNE OPERAZIONI AGRICOLE.**

### **Art. 3**

Non è permesso accendere e bruciare derivati di ogni genere da potature e lavorazione delle colture, stoppie, sterpi, cespugli ed altro lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi accertati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia ai raccolti che nei beni mobili ed immobili.

In nessun caso si possono accendere i fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo e comunque i fuochi dovranno essere idoneamente custoditi.

Per le strade comunali in genere, all'esterno dell'abitato, non sono ammesse a questo scopo, distanze non minori di metri 3 misurati dal bordo del manto di asfalto e comunque fuori dalla proprietà comunale.

### **Art. 4**

Lungo le strade e le altre proprietà comunali non sono ammesse piantagioni di alberi da frutto e di altra specie se non con riguardo alle norme specificate nell'art. 892 e 893 del

Codice Civile. Si specifica inoltre che non possono venire posti in opera sostegni di alcun genere ("capitabili", "colomelle", "tiranti", ecc.) ad una distanza inferiore a metri 1 dal confine della stada.

Inoltre non sono ammesse recinzioni di alcun genere lungo la proprietà comunale, se non preventivamente autorizzate. Dette opere devono rispettare le distanze stabilite dal vigente Programma di Fabbricazione.

In particolare i cigli di strade e le banchine adiacenti dovranno risultare sempre pulite, senza depositi di alcun genere in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

#### **Art. 5**

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere, depositi e accendere fuochi sugli spazi di proprietà del Comune, lungo i cigli stradali, di fosse, nelle cave e relitti stradali.

Fanno eccezione eventuali zone o spazi che saranno all'uopo indicati e segnalati dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 6**

E' proibito gettare rifiuti, materiali vari, contenitori anche di prodotti antiparassitari e lavare i recipienti e le botti usate per i trattamenti antiparassitari in agricoltura, nelle acque pubbliche come canali di irrigazione, fosse, rogge, fognature, ecc..

In particolare i vari privati confinanti dovranno curare la pulizia dei canali, delle rogge falciando l'erba dei cigli e delle rampe verso i propri fondi; osserveranno con le coltivazioni di lasciare uno spazio libero laterale pari a metà della larghezza del canale o roggia onde permettere il transito degli addetti alla sorveglianza ed alle pulizie straordinarie.

#### **Art. 7**

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del locale regolamento di igiene, sempre fatte salve le norme delle leggi sanitarie vigenti e le eventuali ordinanze dell'autorità civile e sanitaria.

In particolare saranno comunque osservate le seguenti norme:

- a) il letame potrà essere trasportato in qualsiasi ora del giorno purchè contenuto in carri chiusi in modo da escludere ogni perdita o colature e coperto con materiale

adatto come tendoni impermeabili o simili allo scopo di celarne alla vista il contenuto e per evitare moleste esalazioni. Nel periodo estivo sarà evitato il transito nelle ore più calde e dove sia possibile si cercherà di effettuare il trasporto escludendo il centro cittadino;

- b) è ammesso che il trasporto dei liquami provenienti da pozzi neri ed i liquami di stalla, possa avvenire durante le ore diurne solo se contenuto in apposito carrobotte o cisterna completamente chiusa e stagna del tipo in uso ad aspirazione meccanico-pneumatica;
- c) i liquami provenienti da pozzi neri e latrine domestiche, devono essere immediatamente interrati a non meno di 500 metri dall'abitato o comunque dalle case più vicine; oltre alla distanza di metri 1500 è permesso lo spandimento in superficie su terreno agricolo nei periodi autunno – inverno dal 10 novembre al 15 marzo.

E' assolutamente vietato lo scarico e la lavatura dei recipienti in qualsiasi corso d'acqua, canale irriguo ecc.;

- d) lo spandimento dei liquami provenienti dalle stalle, per la concimazione dei terreni è consentito con le seguenti limitazioni:
  - entro il raggio di 200 metri dall'agglomerato urbano: dal 10 novembre al 31 marzo con obbligo di interrimento immediato;
  - entro il raggio da 200 metri a 1000 metri dall'agglomerato urbano, dal 1° ottobre al 31 marzo;
  - oltre il raggio di 1000 metri lo spandimento è libero

Per il trasporto valgono le norme di cui al punto b).

## **Art. 8**

In fabbricati e case rurali è permesso tenere per uso esclusivamente familiare, non più di due capi suini. Il locale adibito a porcilaia, sarà comunque rispettoso delle norme vigenti in materia di igiene e soggetto alle prescrizioni impartite dal veterinario consorziale.

In particolare detto locale così come le stalle per bovini, sarà sufficientemente areato e munito di tubi di sfiato di sezione adatta condotti fino sopra al tetto dell'edificio.

Sarà posta la necessaria cura per evitare moleste esalazioni specialmente a danno dei vicini: a questo scopo sarà curata la pulizia quotidiana con il deposito del letame in idonea concimaia chiusa.

Saranno posti in opera tutti quegli accorgimenti utili al fine di evitare il diffondersi di mosche ed altri insetti.

#### **Art. 9**

Nell'uso e nella pratica dei trattamenti antiparassitari in agricoltura, sia con prodotti liquidi che polverulenti, gli stessi dovranno essere eseguiti in modo da non oltrepassare i confini di proprietà con nessuna parte dei prodotti.

Tanto specialmente a tutela e difesa dell'incolumità e della salute di persone e cose.

#### **Art. 10**

Nei luoghi preventivamente concordati e autorizzati dal Comune, è possibile esercitare la miscelazione e distribuzione di prodotti antiparassitari in locali allo scopo attrezzati.

Sarà cura dell'ente concessionario custodire in locali idonei e sicuri tutti i prodotti; lo stesso sarà pure responsabile della sorveglianza e custodia delle prese d'acqua e dei rubinetti di erogazione delle miscele.

Nella distribuzione sarà curato che non avvengano dispersioni di prodotti tossici sul suolo pubblico; sarà curata altresì la pulizia e ad operazioni compiute, quanto eventualmente disperso, sarà convogliato mediante lavaggio in pozzetti stagni e tutti i rifiuti poi trasportati alle pubbliche discariche.

### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI**

#### **Art. 11**

E' fatto divieto a chiunque di asportare dalle cave e dai terreni comunali in genere, materiale di qualsiasi natura senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta.

#### **Art. 12**

Su tutto il territorio del Comune sia urbano che agricolo, è fatto divieto di sostare con carovane, di istituire parcheggi, depositi e ingombri di qualsiasi natura senza il relativo permesso di occupazione rilasciato dal Sindaco.

In questo ambito sono pure compresi i carrozzoni, le attrezzature ed impianti di circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi gioco e divertimento.

### **Art. 13**

Il transito su tutte le strade comunali extra urbane, di campagna, di transito per accesso a boschi, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti.

I mezzi che le percorreranno saranno di modesta mole ed adatti al trasporto di carichi tali in modo da non pregiudicare la incolumità degli altri veicoli in circolazione ed alle opere stradali e manufatti in genere.

Si dovrà tenere su queste strade una velocità non maggiore di 40 Km/ora e comunque sempre adeguata alle obiettive difficoltà sia per il transito sia in riguardo ai luoghi percorsi; salvo singole autorizzazioni il carico complessivo non potrà superare i q.li 100.

### **Art. 14**

E' fatto obbligo di non trasportare a strascico materiali di alcun genere sulle strade e proprietà comunali, inoltre se per particolari lavorazioni in zone limitrofe a dette proprietà, si rendesse necessario transitare con mezzi che potranno disperdere sulla massicciata ed in particolare sul manto di asfalto, terra, fango, sassi od altro materiale, sarà obbligo degli interessati a provvedere alla immediata ed accurata pulizia e, ove venissero riscontrati danni maggiori, al risarcimento di tutte le spese.

A questo scopo è fatto obbligo a chiunque voglia effettuare lavori di scasso e di bonifica, riempimenti e movimenti di terra in genere e che comportino il transito sulla pubblica via, di munirsi di permesso rilasciato dal Sindaco o chi per esso, salvo le altre necessarie concessioni e licenze previste dal vigente regolamento edilizio.

Il permesso di transito su dette strade e proprietà comunali sarà rilasciato per il tempo minimo occorrente alla durata dei lavori e per il più breve percorso possibile.

### **Art. 15**

Gli agenti di vigilanza comunale e gli addetti autorizzati, ove siano iniziate le operazioni di vendemmia e di raccolta di altri frutti e prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dall'orario di vendemmia o raccolto, normalmente esercitato.

#### **Art. 16**

Gli agenti comunali od altri addetti autorizzati, sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e provvederanno a segnalare chi abusivamente devierà in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui, o prelevandola fuori dall'orario stabilito con manomissione o danneggiamento delle opere di presa o di erogazione.

Gli stessi provvederanno affinché siano rispettate le norme e gli orari predisposti dai consorzi irrigui.

#### **Art. 17**

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso civico, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento e disciplinare per il godimento degli usi civici e forestali.

Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

#### **Art. 18**

Per l'esercizio del pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto conforme al regolamento di polizia veterinaria, nel quale oltre l'indicazione dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ai quali il gregge è stato sottoposto al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive della specie animale.

Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e semprechè l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostarsi.

#### **Art. 19**

E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli stessi danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati; è parimenti proibito danneggiare le piante altrui o del Comune col defogliarle, svertarle, strapparle, ecc..

#### **Art. 20**

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e prodotti, ecc. come galline, cani, ecc..

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti municipali, se dopo avvisati e reperiti i proprietari, si ripete l'incursione ed il danno.

In ogni caso i danni e le spese saranno sempre risarcite dal responsabile.

### **TITOLO IV**

#### **DELLA TUTELE E DELLA SALUTE DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 21**

Il veterinario consorziale, provinciale ed il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza, per occasioni di fiere o mercati, siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti e che i veicoli eventualmente adibiti al trasporto siano soggetti ad accurata disinfezione.

#### **Art. 22**

Coloro che nel Comune concedono ricovero a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al veterinario o al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime per gli interventi di legge previsti.

#### **Art. 23**

I cani da guardia alle case rurali ed a quelle isolate, sprovviste di idonea recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.

## **TITOLO V**

### **DELLA TUTELA E DELLA DIFESA DELLE PIANTAGIONI E PRODOTTI AGRICOLI**

#### **Art. 24**

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di collocare cinque giorni prima dello spargimento delle sostanze, lungo i confini del fondo e mantenere per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle ed altri segnali recanti ben visibile la scritta: "campo (prato o zona) avvelenato".

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 25**

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento, salve le più gravi sanzioni previste dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato o della Provincia, saranno punite con una sanzione amministrativa da £. 50.000 (cinquantamila) a £. 100.000 (centomila) e riscossa a norma della vigente legge comunale e provinciale.

I contravventori sono sempre tenuti a risarcire il danno o rimuovere le opere abusivamente eseguite.

#### **Art. 26**

Il presente regolamento, debitamente approvato sarà posto in esecuzione e reso obbligatorio per tutto il territorio del Comune quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di aver ragione di essere qualsiasi contraria disposizione e norma, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione.

Copia dello stesso, sarà pure inviata per conoscenza, a tutti gli enti, associazioni, patronati ecc. che operano in Comune nell'ambito dell'agricoltura.

G:\MFACCHIN\Regolamenti\polizia rurale.DOC